



COMUNE DI ARNESANO

PROVINCIA DI LECCE

Area 2 – Gestione del Territorio

Servizio LL.PP.-Urbanistica-Ambiente

Via De Amicis – 73010 Arnesano (Le) Tel. 0832/323813 (int.4) – Fax. 0832/323283

e-mail: ufficio.tecnico@comune.arnesano.le.it

p.e.c.: protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

BANDO DI CONCORSO GENERALE

INDETTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 07.04.2014 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI ARNESANO (LE), SALVO EVENTUALI RISERVE DI ALLOGGI PREVISTE DALLA LEGGE.

SI RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.,

BANDO DI CONCORSO

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel comune di Arnesano (LE), salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla Legge.

I Cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) potranno presentare domanda presso il Comune di Arnesano secondo i termini e le modalità contenute nel presente Bando di Concorso e potranno partecipare ad una sola assegnazione in ambito Regionale.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii. NON potranno partecipare al presente bando coloro i quali hanno occupato e/o occupano abusivamente alloggi E.R.P.

Art. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

1. A norma dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 07/04/2014, può partecipare al presente concorso:

a) chi ha la cittadinanza italiana.

Sono ammessi al concorso anche:

- i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea che dimostrino di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, ossia gli stranieri titolari di Carta di Soggiorno (Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di Permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato, in conformità di quanto previsto dall'art. 40, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero), come modificato dal D.L. n. 53 del 14 giugno 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 dell'8 agosto 2019 e dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 1° dicembre 2018, alla data di pubblicazione del presente bando;
- sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3-ter del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 e ss.mm.ii..

b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Arnesano.

È ammesso al concorso anche chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Arnesano:

- 1) svolge attività lavorativa, autonoma o dipendente esclusiva o principale nel Comune di Arnesano;
- 2) è destinato a prestare servizio presso un nuovo insediamento produttivo sito nel Comune di Arnesano;
- 3) lavoratori che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi).

La mancanza di tale requisito è causa di decadenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii..

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n.10/2014.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi

dallo Stato e da enti pubblici, sempre ch  l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

- e) **chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di € 15.250,00 giusta delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016, pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).**

Al reddito familiare complessivo si applica una riduzione di € 516,46 per ogni figlio che risulti a carico. Qualora alla formazione del reddito complessivo familiare concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%. Il reddito di riferimento   quell'imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale sono computati tutti gli emolumenti, le indennit  (fatta eccezione per l'indennit  di accompagnamento e l'assegno di cura per anziani affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi), le pensioni ed i sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse purch  continuativi.

Sono pertanto esclusi quelli non continuativi, come per esempio: l'assegno di maternit , l'assegno figli minori, gli assegni per libri di testo, l'assegno per borsa di studio, i contributi per abbattimento barriere architettoniche, il sostegno economico per spese mediche e funerarie, l'indennit  mensile di frequenza, etc.

La mancanza del reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di Legge; la falsa dichiarazione comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

- f) **chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii..**

Tali requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente, e limitatamente alle lettere C), d) ed f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare sia al momento della presentazione della domanda sia al momento dell'assegnazione e devono permanere per tutto il periodo di locazione. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio (due persone che, pur non essendo sposate, convivono) e unioni civili (come oggi disciplinate dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016);
- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;

- affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
3. La Giunta Regionale, in sede di localizzazione di nuovi interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali (ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. R. n. 10/2014), che dovranno essere soddisfatti anche in vigore del presente bando.

Art. 2 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune di Arnesano e con obbligo di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo nella misura di € 16,00, è disponibile presso l'Ufficio Tecnico ed i Servizi Sociali della sede comunale ubicata in Via De Amicis n. 20, nei giorni di apertura al pubblico, ovvero è scaricabile dalla Homepage del sito internet istituzionale dell'Ente, all'indirizzo <http://www.comune.arnesano.le.it>, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di Concorso".

Il predetto modello di domanda, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ha valore di autocertificazione dei requisiti di ammissibilità al bando e delle condizioni oggettive e soggettive in esso indicate.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Le dichiarazioni mendaci determinano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

Le domande di partecipazione, indirizzate al Comune di Arnesano, Area 2 – Gestione del Territorio – Via De Amicis n. 20, con la seguente causale: **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"**, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno **21/01/2023**, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto saranno escluse dal concorso, le domande presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente Bando. Le domande di ammissione potranno pervenire mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico previsti, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Arnesano;

- per posta, a mezzo di raccomandata A/R;

Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che dovessero pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Arnesano oltre i 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi al termine di scadenza del presente bando, anche se spedite in tempo utile.

- per via telematica mediante indirizzo di posta elettronica certificata, intestata al richiedente o ad un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo:

protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it

Per le domande inviate mediante PEC, farà fede la data di spedizione certificata dal sistema informatico.

La domanda, debitamente firmata, e la copia del documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire in formato PDF non modificabile.

La busta contenente la domanda di ammissione ovvero l'oggetto della PEC, devono recare espressamente, a pena di esclusione, la seguente dicitura: **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI UN ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA”**, pena l'esclusione della domanda.

La domanda sarà ritenuta nulla in assenza di sottoscrizione o del documento di identità in corso di validità, nonché di ricezione successiva al termine ultimo fissato per la partecipazione al concorso.

Entro il termine perentorio di scadenza previsto dal bando di concorso, è consentita la mera regolarizzazione formale della documentazione (integrazione, rettifica o sostituzione dell'istanza o delle dichiarazioni e certificazioni incomplete o erranee), sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b) della L. 7/8/19090, n. 241, al fine di comprovare il possesso dei requisiti nel bando di concorso.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tardiva comunicazione per iscritto sul cambiamento di indirizzo nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Il richiedente dovrà, ove coabitante, formalmente dichiarare nella domanda, con quale nucleo familiare intende partecipare al bando.

Art. 3 – PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi da a1) ad a16), secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.:

- **a1)** reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 457/78 e ss.mm.ii. (vedasi requisiti di ammissione al concorso punto 1.e), non superiori ai seguenti limiti:
 - inferiore ad una pensione sociale vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il

2021 pari ad €. 5.983,64): **PUNTI 4;**

- inferiore ad una pensione minima INPS vigente nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2021 pari ad €. 6.702,54): **PUNTI 3;**
- inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale vigenti nell'anno precedente di emissione del bando (per il 2021 pari ad €. 12.686,18): **PUNTI 2;**
- inferiore al reddito annuo complessivo determinato con delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016 pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 (per il 2021 pari a € 15.250,00): **PUNTI 1;**

La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione, sugli stati prima riportati comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

- **a2)** nucleo familiare del richiedente così composto:
 - da 3 a 4 unità: **PUNTI 1;**
 - da 5 a 6 unità: **PUNTI 2;**
 - da 7 ed oltre **PUNTI 3;**
- **a3)** famiglia monogenitoriale in cui sono presenti uno o più minori a carico: **PUNTI 2;**
- **a4)** richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **PUNTI 1;**
- **a5)** famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **PUNTI 1;**

Tale punteggio è attribuibile:

- *purché nessuno dei due componenti abbia superato il Trentacinquesimo anno di età;*
- *qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;*

- **a6)** presenza di disabili nel nucleo familiare: **PUNTI 3;**

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per disabile si deve intendere il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75% ovvero i mutilati e invalidi civili minori di 18 anni, cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché i minori ipoacusici (legge 289/1990);

- **a7)** nucleo familiare che rientra in Italia o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **PUNTI 1;**
- **a8)** richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40Km da quella di residenza: **PUNTI 1;**

- **a9)** richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organismi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia intimato per inadempienza contrattuale: **PUNTI 4**;

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria deriva da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o da assegnazione a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

- **a10)** richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 5 Luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che, per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **PUNTI 2**;

I punteggi di cui alle lettere a9) e a10) non sono riconosciuti quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

- **a11)** richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **PUNTI 2**;

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

- **a12)** richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. n.14572014 (alloggi fino a 45 mq per nuclei familiari composti fino a due persone; alloggi da 46 a 55 mq per nuclei familiari composti di tre persone; alloggi da 56 a 70 mq per nuclei familiari composti da 4 persone; alloggi da 71 a 85 mq per nuclei familiari composti da 5 persone; alloggi da 86 a 95 mq per nuclei familiari composti da almeno 6 persone):

- oltre 2 persone in più: **PUNTI 1**;
- oltre 3 persone in più: **PUNTI 2**;

- **a13)** richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **PUNTI 1**;
- **a14)** richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombrò o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **PUNTI 6**;
- **a15)** richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **PUNTI 6**;

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a Documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014) come di seguito riportato:

"Art. 2 D.M. Criterio di definizione di morosità incolpevole 1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- *perdita del lavoro per licenziamento;*
 - *accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;*
 - *cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;*
 - *mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;*
 - *cessazioni di attività libero-professionali o d'impresе registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;*
 - *malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.*
- **a16)** richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1 lett. e) dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2014 (vedi requisiti per l'ammissione al concorso punto 1.e) del presente bando): **PUNTI 1**;

Non sono cumulabili i punteggi cui alle lettere:

a9) con a10);

a14) con a15);

a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

Art. 4 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'Ufficio Comunale Competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per eventuale ricorso, verrà pubblicata in esecuzione a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, contemporaneamente all'Albo Pretorio del Comune di Arnesano, per trenta giorni consecutivi.

Ai fini della posizione in graduatoria, tra le domande che conseguiranno il medesimo punteggio si eseguirà un sorteggio pubblico a cura del Segretario Comunale.

Art. 5 – FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Arnesano, gli interessati potranno presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 42 della Legge Regionale n.10/2014, per il tramite dell'Ufficio Comunale Competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta motivata, di cui al punto precedente, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione Provinciale.

La Commissione Provinciale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

L'Ufficio Comunale Competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando.

Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

Una eventuale riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa sarà esaminata ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii.

La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra graduatoria precedente eventualmente ancora vigente ed avrà efficacia sino a successiva sostituzione.

È facoltà del Comune di Arnesano, pubblicare bandi di concorso integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria (all'art. 42 della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii.).

Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti nel bando di concorso.

A norma dell'art. 8, c.4, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli Enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono collocati in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formulate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

Art. 6 – VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi, già disponibili o che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, sarà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti di cui all'art.5, comma 1, lettere da a1) ad a8) della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla posizione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il Comune, accertata la mancanza nel concorrente di alcuno dei requisiti di cui al precedente periodo, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 42 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii..

Il Comune e gli Enti gestori possono, in qualsiasi momento, eseguire accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, p.to 4, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii..

Art. 7 – ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio Competente del Comune.

Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.: *“É adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della L.R. n. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:*

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;*
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;*
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;*
- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;*
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.*

e comma 2 bis: *“Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, rapportata al nucleo*

familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al comma 2”.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell’Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell’uso del pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

La deroga così proposta deve essere accettata dal richiedente e l’eventuale rinuncia non è motivo di esclusione o mutamento della posizione in graduatoria.

Scelta e consegna degli alloggi

Il Comune, di intesa con l’Ente gestore per quanto di competenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui all’art. 9 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., dà notizia agli aventi diritto dell’avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell’alloggio.

La scelta dell’alloggio, nell’ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall’assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l’assegnatario decade dal diritto di scelta ed occuperà l’alloggio non scelto dagli altri concorrenti.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto comunque dei parametri di cui al precedente articolo 9, comma 3, nonché all’articolo 10, comma 2, della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014, salva la deroga prima descritta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l’alloggio ad essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l’assegnatario dell’alloggio e l’Ente gestore per quanto di competenza, che provvederanno a consegnare i regolamenti all’assegnatario.

L’alloggio deve essere occupato stabilmente dall’assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all’estero il termine è elevato a sessanta giorni. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall’assegnazione dichiarata ai sensi dell’articolo 17 della L. R. n.10/2014 e ss.mm.ii..

Il contratto di locazione sarà stipulato sulla base delle condizioni inserite nel contratto-tipo di locazione degli alloggi approvato dalla Giunta Regionale, sentiti gli Enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari, maggiormente rappresentative a livello regionale, e sottoposto alla disciplina della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii..

Qualora la Giunta Regionale dovesse adottare modifiche al contratto-tipo di locazione in essere, l'Ente gestore predisporrà il nuovo contratto e lo comunicherà all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h) le norme che regolano la mobilità.

Art. 8 – ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false;
- c) gravi motivi di pubblica utilità.

In presenza delle condizioni di cui innanzi, comunque accertate dal Comune e/o l'Ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell'Ufficio Comunale competente.

Il medesimo Ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento dal parere, l'Ufficio Comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

In caso di annullamento dell'assegnazione di un alloggio di proprietà di questo Comune, l'assegnatario dovrà restituire l'alloggio nel medesimo stato in cui è stato consegnato, pena il risarcimento dei danni.

Art. 9 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'Ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'art. 11 della L.R. n.10/2014 e ss.mm.ii.;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'art. 18 della L.R. n. 10/2014 ss.mm.ii.;
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta Regionale.

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10 del 7 Aprile 2014 e ss.mm.ii..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) GDPR N. 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30/06/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) INTEGRATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 101/2018.

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018.

Dati raccolti

Per trattamento dei dati personali la normativa intende qualsiasi operazione applicata ai dati personali e compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, l'adattamento o la modifica, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Con riferimento all'istanza di partecipazione al "bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Arnesano", la informiamo che i dati personali, raccolti ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018, oggetto di trattamento nell'ambito del procedimento di cui trattasi sono:

- a. i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, stato civile, numero di telefono/cellulare, indirizzo email) acquisiti mediante i Documenti di identità, Codice fiscale, Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (già Carta di soggiorno), Permesso di soggiorno almeno biennale;
- b. altri dati identificativi: condizione lavorativa/disoccupazione, situazione reddituale e patrimoniale; i dati sensibili: certificazioni socio-sanitarie (ad es. certificati invalidità), relazioni predisposte da operatori sociali (ad es. contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo).

Finalità e modalità del trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi e dei diritti dell'interessato normati dagli artt. 5, 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018. Tutti i dati personali liberamente conferiti sono necessari ai fini della gestione del procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria ed assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. nel Comune di Arnesano.

Il trattamento è diretto pertanto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, all'identità personale e al diritto alla sicurezza e protezione dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, presso l'Ufficio istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) acquisizione della domanda di partecipazione al presente Bando;
- b) istruttoria della domanda con valutazione e verifica dei requisiti previsti dal Bando;

- c) formazione della graduatoria e assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P.;
- d) aggiornamento e gestione della banca dati d'Ufficio;
- e) predisposizione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio. Nello specifico, per l'adozione del provvedimento conclusivo sarà condotta una istruttoria per ogni singola istanza, in ottemperanza alle normative in materia;
- f) adempimenti ad obblighi di legge.

L'utilizzo dei dati personali è in ogni caso ammesso dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali allorquando: sia connesso alla finalità di perseguire un legittimo interesse del titolare; sia necessario per l'adempimento di responsabilità legali o regolamentari, ad esempio in caso di comunicazione alle autorità giudiziarie, agli enti di controllo; sia necessario per il compimento di un'azione di pubblico interesse oppure per avviare o difendersi in azioni legali o quando il trattamento riguardi informazioni personali manifestamente di pubblico dominio.

Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o la perdita dei dati, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso accidentale ovvero illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Consenso, comunicazione e diffusione dei dati

I dati conferiti sono necessari ai fini della gestione del procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria ed assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. nel Comune di Arnesano. Il conferimento dei dati personali dovrà essere esplicito ed il consenso al loro trattamento ai fini istituzionali è obbligatorio per accertare i requisiti necessari all'accesso alla locazione e consentire la partecipazione del richiedente alla presente selezione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, limitatamente alle informazioni strettamente necessarie per dare adempimento ad obblighi di legge e per perseguire le suddette finalità: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento per la presente selezione; ai Soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri Soggetti titolari del diritto di accesso a norma della Legge 241/90.

Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della Pubblica Amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

Il rifiuto al conferimento dei dati personali e/o il mancato consenso al loro trattamento ovvero alla comunicazione degli stessi a soggetti terzi pubblici e/o privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, comporterà l'impossibilità ad istruire la pratica, l'annullamento del procedimento e l'esclusione dalla

partecipazione alla selezione medesima.

Trasferimento dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento non saranno soggetti a trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale

Periodo di conservazione

I dati personali saranno trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle suddette finalità istituzionali e, successivamente, saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell'interessato

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.101/2018, applicabili in materia di protezione dei dati personali, l'interessato al trattamento dei dati personali avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i propri diritti presentando istanza presso il Comune di Arnesano.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di:

1. ricevere conferma del trattamento dei dati personali;
2. richiedere l'accesso ed ottenere una copia dei dati personali;
3. verificare l'esattezza, chiedere l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettifica (laddove dimostri la non correttezza del dato personale in possesso del Titolare al Trattamento);
4. chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
5. chiedere la limitazione del trattamento;
6. revocare il consenso espresso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca non pregiudica la legittimità del trattamento basata sul consenso in precedenza espresso e/o laddove occorra adempiere ad obblighi di legge;
7. opporsi per motivi legittimi al trattamento.

Reclamo

L'interessato, laddove si ritenga leso nell'esercizio dei suoi diritti, potrà presentare reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, presso l'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione di dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei dati e Responsabile del trattamento dei dati e del diritto di accesso.

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Arnesano con sede legale in Arnesano in Via De Amicis n. 20, pec: protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it .

La Responsabile del trattamento dei dati e del diritto di accesso alla procedura prevista dal presente Bando è l'Arch. Emanuela Marulli, domiciliata presso il Comune di Arnesano - C.F. 80001410754.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi al Comune di Arnesano, con sede legale in Arnesano in Via De Amicis n. 20, pec: *protocollo.comunearnesano@pec.rupar.puglia.it* .

Arnesano, 13/12/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 - GESTIONE DEL TERRITORIO
Arch. Emanuela MARULLI